

Ordini del giorno accolti in sede di discussione all'interno della Commissione Affari Costituzionali del Senato

- impegno del Governo ad intraprendere iniziative normative affinché siano assicurate adeguate risorse alle Regioni e agli enti territoriali in relazione agli obiettivi della Strategia per la montagna italiana (SMI), anche mediante l'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT);
- impegno del Governo in sede di definizione della Strategia per la montagna italiana (SMI), anche attraverso misure volte a valorizzare le professioni di guida alpina e di maestro di sci, a tenere conto dell'esigenza di prevedere adeguate risorse per la realizzazione di progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività di formazione propedeutiche all'avvicinamento dei giovani a una frequentazione sempre più consapevole e informata delle zone montane;
- impegno del Governo, effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a valutare l'opportunità di individuare apposite misure agevolative di supporto a favore di tutte le imprese presenti e operanti nei comuni montani;
- impegno del Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure di agevolazione fiscale, anche con riferimento all'IVA per le prestazioni rese nell'ambito dell'insegnamento sportivo, con particolare riferimento alle attività di guida alpina e maestro di sci;
- impegno del Governo a valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente in ordine ai criteri per il calcolo del reddito imponibile dei maestri di sci di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81 (escludere indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67, nonché i redditi prodotti ai sensi dell'articolo 53 dal concorso a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000,00 euro);
- impegno del Governo a valutare l'opportunità di introdurre specifiche misure volte alla valorizzazione delle funzioni svolte nelle zone montane dai medici in formazione o specializzandi, anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura di cui all'articolo 6, specificamente dedicata alla sanità di montagna, che prevede l'attribuzione di un punteggio doppio per ciascun anno di attività nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale in capo agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari che abbiano prestato servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani;
- impegno del Governo a valutare l'opportunità di introdurre specifiche misure premiali e incentivanti in favore degli infermieri di medicina generale che svolgono la propria attività nelle zone montane, anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4, che dispone che sia previsto, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, nei limiti dell'importo di 20 milioni di euro annui, uno specifico emolumento di natura accessoria e variabile da corrispondere in ragione dell'effettiva presenza in servizio del personale del comparto sanità nei comuni montani, sia che si tratti di personale dipendente dalle aziende e dagli enti

del Servizio sanitario nazionale sia che si tratti di medici di medicina generale e pediatri operanti per libera scelta;

- impegno del Governo a valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse al fine di incrementare la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei comuni montani, dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese.

**Emendamenti approvati nel corso dell'approvazione definitiva del testo nel
Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2024 e in sede di discussione all'interno
della Commissione Affari Costituzionali del Senato**

- nell'ambito dell'articolo 1 (Finalità) si è provveduto a specificare che gli interventi dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome, per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle zone montane, sono adottati mirando a una risposta perequativa finalizzata alla rimozione delle diseguaglianze derivanti dallo svantaggio economico-sociale delle zone montane medesime;
- all'articolo 7 (Scuole di montagna) si è provveduto ad estendere a tutti i comuni montani e alle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzati dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, la deroga al numero minimo di alunni per classe con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di II grado;
- l'articolo 9 (Servizi di comunicazione) è stato sostituito al fine di disporre che i contratti di programma relativi alle concessioni delle reti stradale e ferroviaria nazionali prevedano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza volti a garantire la continuità e il potenziamento dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali a banda ultra-larga nei comuni montani, di modo da sostenere la digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale nelle aree montane;
- all'articolo 9 (Servizi di comunicazione) si è provveduto ad aggiungere un comma (2-bis) al fine di prevedere che la strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani sia volta al potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle diverse Amministrazioni ed enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e all'attivazione e all'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento;
- all'articolo 10 (Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani) si è provveduto a introdurre il concetto di agricoltura di montagna quale presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani e quale strumento di promozione delle filiere locali che garantiscono reddito alle aziende del territorio e occupazione locale;
- all'articolo 12 (Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici) si è inserito il monitoraggio e lo studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche tra le attività a carattere straordinario che le Regioni possono attuare a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT);
- all'articolo 12 (Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici) si è provveduto a ricomprendere l'utilizzo idroelettrico nel novero delle azioni attuabili per prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica, valorizzando il ruolo delle società cooperative elettriche storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori montani;

- nell'ambito dell'articolo 15 (Finalità - Capo V Sviluppo economico) le finalità della legge, anche sul piano fiscale, sono state estese alla condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna presenti nelle zone di confine del territorio nazionale al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane;
- all'articolo 16 (Professioni della montagna) si è provveduto a riconoscere le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica e maestro di sci, di cui alle rispettive leggi statali istitutive, e la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.